

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO ex legge n. 71/2017 art. 5 comma 2

PREMESSA

Con l'evolversi delle nuove tecnologie e la conseguente espansione della comunicazione elettronica e *on-line* il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo costituiscono espressione di scarsa tolleranza e di non accettazione dell'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi.

D'altra parte, in ambito scolastico le nuove tecnologie costituiscono strumenti validi ed efficaci a fini didattici, pertanto è necessario, da un lato, educare i ragazzi all'uso consapevole e responsabile della rete e, dall'altro, prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

DEFINIZIONI

Bullismo

In termini sociali, il bullismo è inteso come un insieme di comportamenti di tipo violento e intenzionale, di natura fisica e/o psicologica, oppressivo e vessatorio, reiterato nel tempo, posto in essere da un individuo o da un gruppo di individui nei confronti di uno o più individui, tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale.

Cyberbullismo

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (art. 1 comma 2 legge n. 71/2017).

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate.

Gli elementi che identificano un comportamento come atto di bullismo o di cyberbullismo sono i seguenti:

- **Intenzionalità:** il bullo agisce intenzionalmente al fine di acquisire vantaggi di varia natura, siano essi materiali o gratificazione personale
- **Pianificazione:** il bullo non colpisce a caso ma pianifica metodo ed azioni scegliendo la vittima
- **Reiterazione nel tempo:** Il bullo ripete le azioni nel tempo, per settimane, mesi o anni
- **Asimmetria nella relazione:** Il bullo, percependosi come essere superiore, sceglie la vittima che, isolata, vive in uno stato di impotenza e di impossibilità di fuga dalla situazione vissuta.

Il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);

- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Gli elementi che differenziano un atto di bullismo da un atto di cyberbullismo sono:

- **anonimato:** il bullo utilizzando account falsi si sente al sicuro convinto di non poter essere individuato;
- **assenza di relazione tra vittima e bullo:** difficilmente la vittima individua il suo persecutore se non chiede aiuto agli adulti di riferimento;
- **manca di feedback emotivo:** il cyberbullo, non percepisce la sofferenza provocata annullando qualunque senso di responsabilità;
- **spettatori infiniti:** poiché ciò che viene immesso in rete raggiunge potenzialmente tutti ed è “per sempre”, la platea si amplia all’infinito. Ciò rende il cyberbullismo un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all’oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Le situazioni più frequenti di cyberbullismo sono:

- **Flaming:** messaggi on-line violenti e volgari mirati a suscitare conflitti verbali nella rete
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta, realizzata in varie forme, di messaggi offensivi mirati a ferire qualcuno
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi, in varie forme, che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- **Denigrazione:** pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenticrudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima
- **Esclusione:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo on-line per provocare in essa un sentimento di emarginazione
- **Outing** (rivelazione) e **Trickery** (inganno): pubblicare o condividere con altri informazioni confidenziali, fotografie, audio o video riservati o intimi della vittima, con la quale si è instaurato un periodo di amicizia e un conseguente rapporto di fiducia al suddetto scopo oppure a quello di sollecitarla a condividere on-line segreti o informazioni imbarazzanti in qualsiasi forma (messaggi, fotografie, video, audio) su se stessa, su un/a compagno/a di classe, su un amico/a comune, su un docente, per poi diffonderli ad altri utenti della rete
- **Impersonation** (sostituzione di persona): violare l’account di una persona (ottenendo consensualmente la password o riuscendo, con appositi programmi o altro, ad individuarla) e farsi passare per la stessa, al fine di inviare messaggi con l’obiettivo di dare una cattiva immagine della vittima, crearle problemi, metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie
- **Sexting:** invio di messaggi sessualmente espliciti, via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale
- **Cyberbashing:** aggressione di un soggetto da parte di un altro soggetto o di un gruppo, ripresa con il cellulare o altro strumento, al fine di pubblicare e condividere on-line le immagini dell’aggressione stessa, consentendo, anche a chi non ha partecipato direttamente, di commentare, aprire discussioni, votare il video, consigliarne la visione ad altri, che, così facendo, si renderanno complici del comportamento illecito altrui.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581(*percosse*), 582 (*lesione personale*), 595 (*diffamazione*), 610 (*violenza privata*), 612 (*minaccia*), 612 bis (*atti persecutori*), 612 ter (*diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*) 635 (*danneggiamento*) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043 (*risarcimento per fatto illecito*), 2047 (*danno cagionato dall'incapace*), 2048 (*responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori*) Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”;
- dalla L. 71/2017 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”.

Nei confronti dei fenomeni crescenti del **bullismo** e del **cyberbullismo** si agisce con azioni di:

- PREVENZIONE
- CONTRASTO

AZIONI DI PREVENZIONE

Il Liceo Statale “G. A. De Cosmi”, attraverso il proprio Regolamento d’Istituto, il Patto di Corresponsabilità, il presente Regolamento e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, coinvolge l’intera comunità scolastica nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima relazionale della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

Per tale motivo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un Referente per il bullismo e il cyberbullismo
- coinvolge nella prevenzione e contrasto dei suddetti fenomeni, tutte le componenti della comunità scolastica
- prevede corsi di aggiornamento e/o formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e ATA
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole
- predispose sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto, anche con la collaborazione di personale qualificato esterno

IL REFERENTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- promuove iniziative di prevenzione, di monitoraggio e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi di partner esterni alla scuola quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia e associazioni presenti sul territorio.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI

- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavori di tipo cooperativo e spazi di riflessione diretti all'acquisizione e al rispetto delle norme della convivenza civile e alla trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento e/o formazione proposti dalla scuola

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici di bullismo e di cyberbullismo
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli e favoriscono il dialogo con gli stessi anche al fine di facilitare la conoscenza di episodi di bullismo e di cyberbullismo che possano, in qualche modo, coinvolgerli

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti
- conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità
- conoscono, rispettano e si impegnano a far rispettare ai propri figli il Regolamento d'Istituto
- conoscono le sanzioni previste dal presente regolamento, parte integrante del Regolamento d'Istituto, nei casi di bullismo e di cyberbullismo

GLI ALUNNI:

- conoscono e rispettano le norme del Regolamento d'Istituto ed imparano le regole basilari per un corretto e responsabile uso della *rete*
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto vieta l'uso di cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico come previsto dall'art. 29 dello stesso
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, mediante *smartphone* o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti
- sono tenuti a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, Referente del bullismo/cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, personale ATA) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza o, in qualche modo, coinvolti, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica.

AZIONI DI CONTRASTO E RESPONSABILITA' DI FRONTE AD ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

dell'autore minore d'età

- il MINORE DI 14 ANNI non è mai penalmente perseguibile; se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza
- il MINORE DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 18 ANNI è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali

dei genitori o del tutore

Culpa in educando e vigilando dei genitori o del tutore

ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, i genitori o il tutore "sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o della persona soggetta tutela" e sono liberati da tale responsabilità "soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Tale responsabilità civile deriva dall'obbligo dei predetti soggetti di esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati

della scuola

Culpa in vigilando della Scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."

Responsabilità delle componenti della scuola

Gli alunni, i genitori o tutori, i docenti e il personale ATA della scuola che vengano a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo, devono darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico

Responsabilità del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico che viene a conoscenza di un atto di bullismo o di cyberbullismo, tramite alunni, genitori o tutori, docenti, personale ATA, deve:

- ✓ sporgere immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria se il fatto costituisce reato
- ✓ informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo
- ✓ nel caso in cui i genitori o il tutore non collaborino mostrando atteggiamenti che possano pregiudicare qualunque intervento educativo, procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune
- ✓ in sinergia con il/i Consiglio/i di Classe interessati, dovrà applicare, nei confronti degli autori di atti di bullismo o di cyberbullismo, misure disciplinari e di intervento che dimostrino chiaramente la condanna dei soprusi, dei comportamenti aggressivi e di prepotenza in qualsiasi forma, secondo le procedure disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto al **Titolo IV**.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai casi di bullismo e di cyberbullismo si applicheranno le norme di cui al **Titolo IV** (*Regolamento disciplinare*) del Regolamento d'Istituto ed in particolare gli artt. **31** (*mananze disciplinari*), **32** (*criteri*), **33** (*tipi di sanzioni*), **35** (*partecipazione delle famiglie*), la **Sezione IV** (*procedimento disciplinare*) artt. **36** (*organi competenti*), **37** (*principi*) e **38** (*modalità del procedimento disciplinare*) e la **Sezione V** (*Organo di Garanzia*).

Particolare attenzione si riserverà nei confronti della/e vittima/e al fine di far percepire un senso di protezione e di supporto non solo da parte degli adulti ma anche per ciò che concerne i coetanei. Verranno tempestivamente convocate le famiglie della vittima e dell'autore dell'atto di bullismo o di cyberbullismo che verranno supportate nell'affrontare la situazione segnalata, in sinergia con l'istituzione scolastica.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. L'autore dell'atto di bullismo o di cyberbullismo, che, come detto spesso, non è del tutto consapevole della sofferenza provocata, deve, in primo luogo, essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo o da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.

Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, si prevede anche, in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto.

LE AZIONI DI TUTELA CONTRO ATTI DI CYBERBULLISMO AI SENSI DELLA LEGGE

N. 71/2017

Oscureamento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48ore.

Ammonimento da parte del questore: l'art. 7 l. n. 71/2017 ha esteso al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne.

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

TABELLA SINOTTICA INFRAZIONE/SANZIONE

Infrazione	Provvedimento	Organo competente
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante le ore di lezione.	Ritiro temporaneo del cellulare Nota sul registro di classe Convocazione della famiglia	Docente
Reiterazione infrazione	Nota sul registro di classe	Docente
	❖ Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti	Consiglio di Classe
L'alunno, nonostante il divieto, utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta.	Ritiro temporaneo del cellulare Nota sul registro di classe Convocazione della famiglia	Docente
L'alunno effettua riprese audio, foto o video, senza previa autorizzazione per scopi unicamente didattici	Ritiro temporaneo del cellulare Nota sul registro di classe Intervento del Consiglio di Classe ❖ Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti	Consiglio di Classe alla presenza dei rappresentanti dei genitori, degli alunni, della famiglia degli interessati, del Dirigente Scolastico e del Referente cyberbullismo
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe Convocazione del Consiglio di Classe per valutare la gravità del fatto commesso ❖ Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti	Consiglio di Classe alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, della famiglia degli interessati, del Dirigente Scolastico e del Referente cyberbullismo
L'alunno utilizza termini lesivi della dignità altrui, tende a colpire volutamente alcuni individui. Tali comportamenti vengono diffusi tramite <i>social</i> .	Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe Convocazione del Consiglio di Classe per valutare la gravità del fatto commesso ❖ Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti	Consiglio di Classe alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, della famiglia degli interessati, del Dirigente Scolastico e del Referente cyberbullismo
L'alunno danneggia volontariamente strutture, attrezzature e beni della scuola (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....) e tali comportamenti vengono diffusi e condivisi attraverso <i>smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.</i>	Convocazione del Consiglio di Classe per valutare la gravità del fatto commesso ❖ Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti	Consiglio di Classe alla presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, della famiglia degli interessati, del Dirigente Scolastico e del Referente cyberbullismo

❖ **Provvedimenti disciplinari educativi, da individuare e concordare all'interno degli organi competenti**

- Azioni di tutoraggio dei compagni più deboli
- Percorsi di studio individuali mirati all'approfondimento del fenomeno, anche con la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi in oggetto.
- Partecipazione ad attività di gruppo su temi relativi ad argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...).
- Relazione informativa rivolta alla classe, relativa ai percorsi di approfondimento svolti.
- Partecipazione guidata, insieme alla Referente d'Istituto, all'organizzazione di azioni informative sul fenomeno, quali incontri con le forze dell'ordine e attività progettuali
- Partecipazione guidata ad azioni di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, quali collaborazione al riordino di materiali bibliotecari.
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- Obbligo alla frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

Pur convinti che qualsiasi intervento educativo debba mirare all'inclusione, si prevede anche, in casi di gravità e recidiva, l'allontanamento temporaneo dall'Istituto.

Valutazione della condotta

Per comportamenti riportati in tabella, nei casi di:

- recidiva
- di atti di violenza grave
- mancanza di un cambiamento nella condotta
- non accettazione della riparazione del danno

la valutazione della condotta è pari a **5** (cinque).

Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari, vi è un rafforzamento di responsabilità e un ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, la valutazione della condotta può essere considerata pari a **6** (sei).

IL PRESENTE REOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO E' STATO APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 15 OTTOBRE 2019